



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000319 del 30/12/2015

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 novembre 2009 e con decreto di VIA-AIA n. DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010, per l'esercizio della raffineria della Società ENI S.p.A. sita nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV)

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Handwritten signature



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto n. exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 novembre 2009, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Eni S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio della raffineria sita nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV);

VISTO il decreto di VIA-AIA n. DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010, rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Eni S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore), relativo al progetto "Nuovo impianto EST - ENI Slurry Technology - progetto innovativo per la conversione di oli combustibili in gasoli da realizzare nella Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (PV)";

VISTA l'istanza presentata con nota prot. n. HSE/CS 883 del 20 febbraio 2015 dalla Società Eni S.p.A., per l'esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall'art. 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, chiedendo l'applicazione delle deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4 della parte I dell'Allegato II alla parte quinta del medesimo decreto;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-06540 del 10 marzo 2015 con la quale la Direzione Generale ha avviato il procedimento;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-018100 del 10 luglio 2015, con la quale la Direzione generale ha chiesto al Gestore di inviare integrazioni all'istanza, sospendendo il procedimento nelle more della loro acquisizione;



VISTA la nota prot. n. HSE/CZ 42 del 23 luglio 2015 con la quale il Gestore ha fornito la documentazione integrativa dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-2015-0002461 del 14 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo alla richiesta di modifica avanzata dalla Società Eni S.p.A;

VISTA la nota prot. n. T1.2015.0065059 del 23 dicembre 2015, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi;

VISTA la nota prot. n. Dir 64 del 22 dicembre 2015, con la quale la Società ENI S.p.A. ha comunicato il nominativo attuale del Gestore dell'installazione e che pertanto il parere n. CIPPC-2015-0002461 del 14 dicembre 2015 deve considerarsi conseguentemente modificato;

VISTA la nota prot. n. 4377 del 28 dicembre 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Ferrera Erbognone ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale prot. n. GC / 181 / 2015 del 24 dicembre 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Ferrera Erbognone ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 30 dicembre 2015 della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Handwritten signature or mark.

RILEVATO che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-0318 del 30 dicembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *s.m.i.* ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 novembre 2009 e il decreto di VIA-AIA n. DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010 per l'esercizio raffineria sita nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV) della società Eni S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Errico Mattei, 1 - CAP 00144 Roma, sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso il 14 dicembre 2015 con nota prot. n. CIPPC-2015-0002461 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e che costituisce parte integrante del presente decreto.



Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galati
[Handwritten signature]





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E. prot DVA - 2015 - 0031127 del 14/12/2015

CIPPC-00_2015-0002461
DEL 14/12/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENI S.p.A. - Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi - Procedimento di modifica - ID 10/875

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo, unitamente alla nota, prot. CIPPC-00_2015-0002451 del 14/12/2015, relativa alla valutazione di congruità della tariffa.

Il Presidente della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alla richiesta della DVA_MATTM N. Prot. DVA-2015-0006540 del 10-03-2015 (N. Prot. CIPPC-00_2015-000573 del 16-03-2015) con oggetto **“ENI S.p.A. Raffineria di Sannazzaro sita nei Comuni di Sannazzaro de Burgondi e Ferrera Erbognone - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 10/875).”**

Gestore	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Località	Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)
Tipo di procedura	Richiesta di modifica sostanziale
Gruppo Istruttore	Avv. David Roettgen - Referente
	Dott. Antonio Fardelli
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Chim. Marco Mazzoni
	Dott. Ing. Roberto Esposito - Regione Lombardia
	Dott. Giuseppe Muliere - Provincia di Pavia
	Dott. Girolamo D'Agostino - Comune di Sannazzaro de Burgondi
Scalabrin Roberto - Comune di Ferrera Erbognone	



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	INTRODUZIONE	4
2.1.	Atti presupposti	4
2.2.	Atti normativi	5
2.3.	Attività istruttorie	6
3.	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE - DATI DELL'IMPIANTO	7
4.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA	8
4.1.	Premessa	8
4.2.	Valutazione dei limiti proposta dal Gestore	8
4.2.1.	<i>Limiti camino S01</i>	9
4.2.2.	<i>Limiti camino S13</i>	10
4.2.3.	<i>Limiti camino S14</i>	10
4.2.4.	<i>Limiti camino S36</i>	10
4.2.5.	<i>Effetti ambientali e non sostanzialità della modifica proposta</i>	11
5.	INTEGRAZIONI DEL GESTORE	11
6.	CONCLUSIONI	17
7.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	19
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA	19



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, Raffineria Sannazzaro de Burgondi (Pv), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
--	--

2. INTRODUZIONE

Il presente parere riassume i contenuti e le valutazioni del Gruppo Istruttore (GI) in merito ai documenti inviati dal Gestore per la Raffineria di Sannazzaro de Burgondi dando descrizione nel paragrafo 4 e 5 della modifica proposta dal Gestore così come riportata nella stesura delle 2 relazioni istruttorie (del 20/04/2015 e del 02/11/2015) da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e riportando al paragrafo 6 la sintesi delle integrazioni fornite dal Gestore alle richieste dell'Autorità Competente (U.prot. DVA 2015 0018100 del 10/07/2015) formulate dalla Commissione IPPC (prot. n. CIPPC/2015/1302) e le conseguenti conclusioni del Gruppo Istruttore (GI).

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM allo Società ENI S.p.a. (MATTM - U. prot exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 Novembre 2009, G. U. 18 Dicembre 2009, n. 294 – Serie Generale;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	il Presidente della Commissione AIA-IPPC, con note prot. CIPPC-00-2012-000324 del 04/05/2012, prot. CIPPC-00-2015-0001333 del 15/07/2015 e prot. CIPPC-00-2015-0002392 del 04/12/2015 ha assegnato l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale al Gruppo Istruttore (GI) così costituito: - Avv. David Roettgen (referente) - Dott. Antonio Fardelli - Dott. Marco Mazzoni - Cons. Stefano Castiglione;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Regione Lombardia: Ing. Roberto Esposito- Provincia di Pavia: Dott. Giuseppe Muliere- Comune di Sannazzaro de Burgondi: Dott. Girolamo D'Agostino- Comune di Ferrera Erbognone: Sindaco Roberto Scalabrin;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione AIA-IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione AIA-IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore Dott. Luca Funari, Referente Dott.ssa Céline Ndong.

2.2. Atti normativi

Visto	il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O, e s.m.i.,
visto	il Decreto Legislativo n. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato nella G.U. 27 Marzo 2014, n. 72;
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi: <ul style="list-style-type: none">-devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;-non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;-deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte IV del Decreto citato;- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

	<p>-devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>-deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l’attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– Best Available Techniques for Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector– Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries
visto	<p>l’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”</p>

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	<p>l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal M.A.T.T.M. alla Società ENI S.p.a. (M.A.T.T.M. U. prot exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 Novembre 2009, G. U. 18 dicembre 2009, n. 294 – Serie Generale;</p>
-----------	--



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale di aggiornamento per modifica sostanziale rilasciata dal M.A.T.T.M. Società ENI S.p.a. (M.A.T.T.M. - DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010;
esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore, suo protocollo Prot. HSE/CS 883 del 20/02/2015 e acquisita dal M.A.T.T.M. al E prot.DVA-2015-0005025 del 23/02/2015 per la richiesta di modifica sostanziale relativamente all'adeguamento dei limiti di emissione ai sensi dell'art. 273, co.3 del ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.mi.;
esaminata	la comunicazione da DVA di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90, , DVA -2015-5025 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica AIA, del 13/12/2013;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
esaminata	la nota del 08/07/2015, prot. n. CIPPC/2015/1302;
esaminata	la comunicazione del M.A.T.T.M. di richiesta integrazioni, U prot. DVA -2015-18100, del 10/07/2015;
esaminato	il parere del Consiglio di Stato n. 2236/2013;
esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore, suo protocollo Prot. HSE/CZ 42 del 23/07/2015 e acquisita dal M.A.T.T.M. al E prot.DVA-2015-0019692 del 27/07/2015 per la presentazione di informazioni integrative al procedimento di modifica sostanziale relativamente all'adeguamento dei limiti di emissione ai sensi dell'art. 273, co. 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
viste	le due relazioni istruttorie redatte di ISPRA;
vista	la e-mail di trasmissione del parere istruttorio inviata per approvazione in data 30/11/2015_ dalla Segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore, e le successive osservazioni

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE - DATI DELL'IMPIANTO

Denominazione impianto	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing Raffineria di Sannazzaro de Burgondi (PV)
Sede Legale	Via Enrico Mattei, 46 – Sannazzaro Dè Burgondi (PV)
Sede operativa	Via Enrico Mattei, 46 – Sannazzaro Dè Burgondi (PV)
Tipo impianto	Impianto esistente, autorizzato con Decreto exDSA-DEC-



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

	2009-0001803
Tipo di procedura	Aggiornamento dell'AIA
Codice e attività IPPC	Codice 1.1 – Centrali elettriche > 50 MW Codice 1.2 Raffineria di Petrolio e Gas
Classificazione NACE	Codice 23.2 Fabbricazione di prodotti petroliferi
Gestore Impianto	Remo Pasquali remo.pasquali@eni.it
Referente IPPC	Claudio Santini claudio.santini@eni.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si
Sistema di gestione ambientale	UNI EN ISO 14001- EMAS

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

4.1. Premessa

Si riassumono i contenuti e le valutazioni in merito all'istruttoria ID 10/875 assegnata dall'Autorità Competente come Aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale. La procedura di aggiornamento dell'AIA è stata avviata dall'Autorità Competente in data 10 marzo 2015.

4.2. Valutazione dei limiti proposta dal Gestore

La Raffineria è stata destinataria della comunicazione dell'Autorità Competente Nota DVA 1732 del 20.01.2015, per l'aggiornamento dei limiti di emissione convogliata ai camini S01, S13, S14 e S36 in merito alla necessità di adeguamento ai sensi dell'art. 273, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, grandi impianti di combustione facenti parte dell'installazione Raffineria (attività 1.2 allegato VIII).

Per i punti di emissione camini S01 e S13 la proposta di adeguamento formulata dal Gestore si basa sui criteri stabiliti per gli impianti di combustione multicomcombustibile con potenza nominale superiore a 50 MW di cui all'allegato II parte I punti 3.3 relativamente a NOx e Polveri che prevedono la possibilità di applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, trattandosi di impianti di combustione anteriori al 2013 che utilizzano residui della distillazione e di conversione del petrolio greggio (olio combustibile e gas di raffineria), da soli o con altri combustibili per i propri consumi.

Il calcolo dei limiti proposti si basa sui criteri enunciati ai commi a), b) e c) che indicano la procedura di determinazione qualora la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante (nel caso specifico l'olio combustibile) è inferiore al 50% del totale.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

La formula di calcolo utilizzata per la definizione del valore limite di emissione è:

$$\text{VLE 3.3} = \text{Fraz det o.c.} \times (\text{VLE det o.c.} \times 2 - \text{VLE f.g.}) + \text{Fraz f.g.} \times \text{VLE f.g.}$$

dove:

Fraz det o.c. è la percentuale di calore fornito dal combustibile determinante (olio combustibile);

Fraz f.g. è la percentuale di calore fornito dal combustibile gassoso (gas di raffineria);

VLE det o.c. è il limite riportato nelle tabelle di cui all'allegato II parte II per gli inquinanti NOx e Polveri relativamente al combustibile determinante (liquido);

VLE f.g. è il limite riportato nelle tabelle di cui all'allegato II parte II per gli inquinanti NOx e Polveri relativamente al combustibile non determinante (gassoso).

Per l'emissione dell'SO₂, l'applicazione del comma punto 3.4 dell'allegato II parte I prevede un limite fisso di SO₂ (1.000 mg/Nm³ al 3% O₂ espresso come media mensile) per tutti gli impianti multicomcombustibile che utilizzano i residui della distillazione e raffinazione del petrolio greggio.

Per il punto di emissione S14, dove sono emessi i fumi di combustione provenienti dalle turbine a gas fisse esistenti (installate prima del 2013), il Gestore individua l'applicazione dell'allegato II parte II Sez. 4 lettera A-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i "Valori di emissione per Turbine a gas (comprese CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale".

Per il punto di emissione S36 il Gestore rileva come i limiti prescritti dal Decreto VIA-AIA n. 1014 del 31.12.2010, per gli impianti di combustione ad esso connessi, tutti alimentati a combustibile gassoso, risultano essere inferiori a quelli che sarebbero previsti utilizzando le tabelle di cui all'allegato II parte II).

4.2.1. Limiti camino S01

Nel calcolo proposto dal Gestore per la valutazione dei limiti, i dati impiegati si basano sulle caratteristiche e sui consumi dei combustibili impiegati alle condizioni di massima capacità produttiva dichiarati con gli allegati scheda C Quater delle integrazioni fornite dal Gestore in data 10.08.2010 prot.DIR-GB-133 e tenendo conto che gli impianti di combustione interessati sono tutti antecedenti all'anno 2002.

Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido): Fraz det o.c = 15%

Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso): Fraz f.g= 85%.

Limiti NOx:	VLEdet o.c. = 450 mg/Nm ³	VLEf.g. = 300 mg/Nm ³
Limiti Polveri:	VLEdet o.c. = 50 mg/Nm ³	VLEf.g. = 5 mg/Nm ³

Valori limite di emissione proposti dal Gestore

VLE 3.3 NOx	347 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
VLE 3.3 Polveri	19 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
VLE 3.4 SO ₂	1.000 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

4.2.2. Limiti camino S13

Nel calcolo proposto dal Gestore per la valutazione dei limiti i dati introdotti si basano sulle caratteristiche e sui consumi dei combustibili impiegati alle condizioni di massima capacità produttiva e dichiarati con gli allegati scheda C Quater delle integrazioni fornite dal Gestore in data 10.08.2010 prot.DIR-GB-133 e tenendo conto che gli impianti di combustione interessati sono tutti antecedenti al 2002.

Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido): Fraz det o.c = 10%

Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso): Fraz f.g= 90%.

Limiti NOx:	VLEdet o.c. = 450 mg/Nm ³	VLEf.g. = 300 mg/Nm ³
Limiti Polveri:	VLEdet o.c. = 50 mg/Nm ³	VLEf.g. = 5 mg/Nm ³

Valori limite di emissione proposti dal Gestore

VLE 3.3 NOx	331 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
VLE 3.3 Polveri	14 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
VLE 3.4 SO ₂	1000 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile

4.2.3. Limiti camino S14

L'applicazione dell'allegato II parte II Sez. 4 lettera A-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i "Valori di emissione per Turbine a gas (comprese CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale" prevede limiti solo per l'inquinante NOx, con il limite fissato dalla normativa a 120 mg/Nm³ al 15% O₂ espresso come media mensile.

Per polveri ed SO₂ il Gestore chiede di tener conto del PIC prot. CIPPC 1098/2013 (in merito alla richiesta del MATTM. DVA-2011-0015624 del 20.06.2011) con il quale sono fissati i limiti da applicarsi al camino S14, e propone che a partire dal 01.01.2016 siano comunque ancora mantenuti i limiti emissivi ivi prescritti ed attualmente vigenti.

Valori limite di emissione proposti dal Gestore

VLE NOx	120 mg/Nm ³ al 15% O ₂ espresso come media mensile
VLE Polveri	12 mg/Nm ³ al 15% O ₂ espresso come media mensile
VLE SO ₂	250 mg/Nm ³ al 15% O ₂ espresso come media mensile

4.2.4. Limiti camino S36

Il Gestore propone i seguenti limiti di emissione

VLE NOx	8 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
---------	---



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

VLE Polveri	5 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
VLE SO ₂	15 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile

4.2.5. Effetti ambientali e non sostanzialità della modifica proposta

Il Gestore dichiara che l'aggiornamento, da egli richiesto, dei limiti emissivi per i Grandi Impianti di Combustione ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 3, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oggetto del presente PIC, non determina effetti negativi e significativi sull'ambiente rispetto alla configurazione attuale della Raffineria e può pertanto essere considerata come non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Restano, infatti, inalterati i limiti emissivi della bolla di Raffineria sia in termini di concentrazione, sia in termini di emissione totale in massa (tonn/anno), fissati dai Decreti DEC-2009-1803 del 26/11/2009 (AIA) e DEC-2010-1014 del 31/12/2010 (VIA-AIA).

Il Gestore dichiara inoltre che la richiesta, non comportando incrementi di potenzialità della Raffineria e non provocando altresì effetti significativi e negativi sull'ambiente, non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in accordo all'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. INTEGRAZIONI DEL GESTORE

La Commissione istruttoria AIA-IPPC (U prot. DVA -2015-18100, del 10/07/2015) ha richiesto al Gestore **l'integrazione della documentazione fornita** per le informazioni di seguito specificate:

1. indicazione di tutti gli impianti di combustione (anche se di potenza inferiore ai 15 MWt) e degli altri impianti afferenti al camino/punto emissivo, ivi compresi quelli elencati al comma 15 dell'Art. 273 (ad. es. Claus, rigenerazione dei cat. di cracking, etc.);
2. portate di ognuno degli affluenti e le relative caratteristiche dei "fumi"; per gli impianti di combustione dovrà altresì essere indicata la "potenza";
3. per gli impianti di combustione l'indicazione della tipologia di combustibili utilizzati (per ciascun combustibile dovrà inoltre essere indicata la provenienza, specificando se prodotto in situ - cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2236/2013), e le relative percentuali, come medie mensili degli ultimi tre anni di esercizio e riferite all'assetto impiantistico per cui si chiede la deroga;
4. dati emissivi, come medie mensili, degli ultimi tre anni, unitamente all'indicazione della provenienza del dato (desunto da monitoraggio in continuo, diretto od indiretto).

Il Gestore ha trasmesso, con sua nota datata 23/07/2015, alcuni chiarimenti ai suddetti punti, in particolare attraverso l'allegato 1 *tabelle per l'assetto impiantistico/emissivo medie mensili degli anni 2012, 2013, 2014* di seguito riportate:



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrara Erbognone (PV)

RAFFINERIA DI SANNAZZARO

Tabella 1 - Assetto impiantistico/emissivo richiesto (anni 2012 - 2013 - 2014)

Caminio	Caratteristiche generali degli impianti con emissioni camovigliate		Caratteristiche al punto di emissione				Tipologia di impianto*	Conoscenza dei combustibili utilizzati				Tipologia di combustibili utilizzati	
	Impianti asserviti	Potenza termica alla massima capacità produttiva (MWt)	Provenienza dei dati	Attribuzione GIC (sì/no)	GIC anteriore al 2002 (sì/no)	Portate effluenti (m ³ /h)		Conoscenza (sì/no) (Tab.1A)	Conoscenza (sì/no) (Tab.1B)	Conoscenza (sì/no) (Tab.1C)	Conoscenza (sì/no) (Tab.1D)	combustibile utilizzato % Fuel Oil**	combustibile utilizzato % Fuel Gas**
S-01	Topping 1	81,11	SMCE	Sì	Sì	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A	vedi tabella 1.B	vedi tabella 1.C	3	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	
	Vacuum 1	54,79											
	Topping 2	76,72											
	Visbreaker	33,52											
	Naphtha hydromon	24,54											
	Reformer catalitico 3	61,29											
S-13	Disolfurazione gasolio 2	21,01	SMCE	Sì	Sì	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A	vedi tabella 1.B	vedi tabella 1.C	3	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	
	HDC1	50,32											
	Impianto idrogeno	80,94											
	Gasificazione (GAS)	7,22											
	HDC2	42,90											
	Desphialing	16,00											
S-14	Turbina TGS/F300	130,38	SMCE	Sì	Sì	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A	vedi tabella 1.B	vedi tabella 1.C	15	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	
	Turbina TGS/F400	130,38											
S-36 ***	Idrogeno (impianto EST)	195,38	SMCE	Sì	NO	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A	vedi tabella 1.B	vedi tabella 1.C	3	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	vedi tabella 1.A - 1.B - 1.C	

NOTE

* Per impianti MULTICOMBUSTIBILI, si fa riferimento alla definizione prevista nel paragrafo 2. Parte (c) dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

** I combustibili utilizzati negli impianti GIC sono Olio Combustibile (Fuel Oil) e Gas di Raffineria (Fuel Gas) prodotti in sito.

*** L'unità 05 Hydrogen Production Unit (uff. DVA-DEC-2010-0001014 del 31/11/2010 di esercizio del nuovo impianto EST) che affiora al punto di emissione 536 è stata messa in esercizio in data 1 luglio 2013 (prot.DIR n°47 del 4 luglio 2013)

SMCE Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

Il Gestore ha dunque fornito:

- l'indicazione degli impianti di combustione afferenti ai punti di emissione convogliata S01, S13, S14, S36;
- la potenza termica degli impianti di combustione, le portate dei fumi ai camini (dato aggregato non sono accessibili informazioni sul singolo affluente);
- la tipologia dei combustibili utilizzata (non è specificata invece la provenienza del combustibile in cfr al Parere di Stato 2236/2013) e le loro percentuali di impiego nel caso di impianti multicomcombustibile (S01, S13).

I dati emissivi ai camini sono stati forniti come medie mensili sugli ultimi 3 anni con indicazione di provenienza da monitoraggio in continuo.

Per quanto riguarda gli impianti di combustione con potenza inferiore a 50 Mwt e quelli elencati al comma 15 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore evidenzia il permanere sotto i limiti di emissione già previsti al par. 4 (*Valori limiti e prescrizioni - emissioni in aria*) di AIA.



6. CONCLUSIONI

Il Gestore ha dunque fornito chiarimenti rispetto a quanto richiesto:

- indicazione di tutti gli impianti di combustione (anche se di potenza inferiore ai 15 MWt) e degli altri impianti afferenti al camino/punto emissivo, ivi compresi quelli elencati al comma 15 dell'art. 273 (ad. es. Claus, rigenerazione dei cat. di cracking, etc.);
- portate di ognuno degli affluenti e le relative caratteristiche dei "fumi"; per gli impianti di combustione dovrà altresì essere indicata la "potenza";
- dati emissivi, come medie mensili, degli ultimi tre anni, unitamente all'indicazione della provenienza del dato (desunto da monitoraggio in continuo, diretto od indiretto);
- indicazione per cui i combustibili utilizzati sono Olio Combustibile (*Fuel Oil*) e Gas di Raffineria (*Fuel Gas*) prodotti *in situ*.

In conclusione per la procedura di modifica sostanziale del Decreto A.I.A. (U. prot exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 Novembre 2009, exDSA-DEC-2010-0001014), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29-*nonies*, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, numero 152 e s.m.i. riguardante l'aggiornamento dei limiti di emissione convogliata ai camini S01, S13, S14 e S36 in merito alla necessità di adeguamento ai sensi dell'art. 273, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014,

- visto l'art. 40 della direttiva 2010/75 (IED) che prevede una norma specifica per il calcolo dei valori limite di emissione negli «*impianti di combustione multicomcombustibile*», come definiti all'art. 3 punto 32 della direttiva 2010/75 (IED);
- considerato che il legislatore italiano, specificatamente recependo il citato art. 40 della direttiva 2010/75 (IED) attraverso una modifica del punto 3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del TUA, ne ha espressamente confermato il contenuto prescrittivo nell'ordinamento italiano;
- considerato il primato della fonte comunitaria, per cui tra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, ossia nel caso di specie la direttiva 2010/75 (IED);
- visto l'art. 273, comma 3, TUA che statuisce – con riferimento ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 – che la Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta stabilisce i pertinenti valori limite di emissione che si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 senza però poi prevedere, nello specifico, una modalità concreta per determinare, nel caso degli «*impianti di combustione multicomcombustibile*», i pertinenti valori limite di emissione;
- visto che il punto 3 della Parte I (intitolata “*Disposizioni generali*”) dell'Allegato II alla Parte Quinta del TUA, fornisce - nel caso dei multicomcombustibili – una modalità di determinazione e calcolo (tratta dalla citata norma UE) dei pertinenti valori limite di emissione;
- considerato che il citato punto 3, nel fornire solo ed unicamente una concreta modalità di determinazione e calcolo (tratta dalla citata norma UE) dei pertinenti valori limite di emissione, stabilisce che il calcolo debba del resto comunque essere effettuato “utilizzando” i valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

- visto l'art. 273 del TUA che richiama l'intero Allegato II (e quindi anche la Parte I e il punto 3 inerente i multicomustibili) per stabilire, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multi combustibili,
- visto il parere del Consiglio di Stato n. 2236/2013,
- visti i valori di bolla della Raffineria previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal M.A.T.T.M. (M.A.T.T.M. U. prot exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 novembre 2009, G. U. 18 dicembre 2009, n. 294 – Serie Generale) che restano impregiudicati dal presente parere

il Gruppo Istruttore

ritiene che l'istanza di modifica sia tecnicamente motivata.

A. Con esclusivo riferimento al periodo intercorrente tra il **01 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016**, si prescrivono i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione	Inquinante	VLE
S01	NOx	345 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile ⁽¹⁾
	Polveri	19 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile ⁽¹⁾
	SO ₂	600 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
S13	NOx	331 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile ⁽²⁾
	Polveri	14 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile ⁽²⁾
	SO ₂	600 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
S14	NOx	120 mg/Nm ³ al 15% O ₂ espresso come media mensile
	Polveri	12 mg/Nm ³ al 15% O ₂ espresso come media mensile
	SO ₂	250 mg/Nm ³ al 15% O ₂ espresso come media mensile
S36	NOx	8 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
	Polveri	5 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile
	SO ₂	15 mg/Nm ³ al 3% O ₂ espresso come media mensile

⁽¹⁾ Valore limite determinato in accordo con quanto riportato al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dal combustibile determinante pari al 15%. 

⁽²⁾ Valore limite determinato in accordo con quanto riportato al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dal combustibile determinante pari al 10%.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENI S.p.A. Sannazzaro Dè Burgondi – Ferrera Erbognone (PV)

B. Senza pregiudizio per la prescrizione di cui al precedente punto A., con specifico riferimento ai camini **S01 e S13**, si prescrive al Gestore

1. il rispetto dei presupposti di diritto stabiliti dal punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come anche reso oggetto di interpretazione da parte del Consiglio di Stato nel parere n. 2236/2013 del 9 maggio 2013;
2. di non utilizzare a) per il camino S01 una percentuale di *fuel oil* superiore al 15%, su base mensile, per qualunque assetto di marcia b) per il camino S13 una percentuale di *fuel oil* superiore al 10%, su base mensile, per qualunque assetto di marcia;
3. di effettuare le trasmissioni delle relative registrazioni di tali dati di utilizzo nel report annuale previsto nel PMC.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (MATTM - U. prot exDSA-DEC-2009-0001803 del 26 Novembre 2009, G. U. 18 Dicembre 2009, n. 294 – Serie Generale), e ss.mm.ii.

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si rimanda all'Autorità di controllo lo svolgimento dell'attività necessaria per eventuali aggiornamenti del PMC.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 2.000,00 €, ai sensi dell'Allegato III del DM 24/04/2008.